



Università  
degli Studi di  
Messina

## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e destinatari**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo, anche mediante sigarette elettroniche, nell'ambito dei locali dell'Università degli Studi di Messina al fine di elevare il livello di protezione della salute del personale, degli studenti e di tutte le persone che frequentano gli spazi dell'Ateneo dai gravi danni derivanti dall'esposizione al fumo di tabacco e ai vapori prodotti.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli edifici universitari a qualunque titolo utilizzati e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture universitarie ospitate presso altri enti.
3. Destinatari del presente decreto sono il personale docente, il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, gli studenti, il pubblico in genere, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui all'articolo successivo.

### **Art. 2 - Divieto di fumo**

1. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo o di seconda mano), nonché ai vapori prodotti dall'utilizzo di sigarette elettroniche ai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 4, è prescritto il divieto di fumo in:

#### **Ambienti confinati**

- 1) Atri e ingressi;
- 2) corridoi e luoghi di transito;
- 3) scale e pianerottoli;
- 4) aule;
- 5) laboratori di ricerca e didattici;
- 6) biblioteche e musei;
- 7) sale di lettura e locali annessi;
- 8) locali adibiti al soggiorno degli studenti;
- 9) uffici e studi in genere;
- 10) locali con sportelli al pubblico (es.: segreterie studenti, prestito libri);
- 11) sale di attesa (es.: ambulatori, laboratori di analisi);
- 12) sale riunioni;
- 13) servizi igienici;
- 14) spogliatoi;
- 15) cabine ascensori;
- 16) punti ristoro (es.: aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande);
- 17) depositi e magazzini di qualsiasi genere;
- 18) archivi;
- 19) depositi libri;
- 20) balconi e terrazze.

#### **Spazi pertinenziali scoperti e parzialmente coperti**

- 21) Spazi pertinenziali scoperti, interni agli edifici o ai complessi immobiliari universitari, in prossimità di finestre, porte, lucernari o qualsiasi altra apertura o presa d'aria.
- 22) Spazi parzialmente coperti, interni agli edifici o ai complessi immobiliari universitari,

quali cortili, porticati e logge.

### **Automezzi**

23) Automezzi dell'Università o comunque utilizzati per conto dell'Università.

2. Il divieto di fumo non si applica ai locali e agli spazi riservati ai fumatori e come tali contrassegnati con idonei cartelli.

### **Art. 3 - Informazione sul divieto di fumo**

1. Il divieto di fumo deve essere segnalato mediante l'affissione, in posizione ben visibile, di idonei cartelli.

2. Il cartello dovrà recare:

- denominazione dell'Ateneo;
- pittogramma;
- la scritta "VIETATO FUMARE" e/o "NO SMOKING AREA";
- normativa di riferimento e regolamento di applicazione nell'Ateneo;
- indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
- indicazione del Responsabile o nominativo del delegato, così come definiti al successivo art. 4.

### **Art. 4 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo**

1. I soggetti tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare e contestare le infrazioni, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza sono i Dirigenti dei Dipartimenti amministrativi, i Direttori dei Dipartimenti Universitari, i Presidenti dei Centri di Servizio e, per il Rettorato e la Direzione Generale, il Direttore Generale.

2. I soggetti di cui al comma precedente, possono individuare con atto formale, fra il personale docente, i ricercatori e/o il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario afferente alle rispettive strutture, uno o più delegati con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni. Ove i soggetti di cui al comma precedente non abbiano proceduto alla individuazione di un delegato, conservano in capo a se stessi l'attività di vigilanza, accertamento e contestazione.

3. L'incarico di cui al precedente comma deve essere conferito con atto scritto controfirmato per accettazione dal soggetto delegato e comunicato al Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione.

### **Art. 5 - Procedimento di accertamento e contestazione dell'infrazione.**

1. I Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo o i relativi delegati, nei casi di violazione del divieto, procedono all'accertamento delle infrazioni, contestano immediatamente al trasgressore la violazione e, previa identificazione dello stesso tramite documento di identità, redigono in triplice copia il relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione ed allegata al presente regolamento. Una copia del verbale è consegnata al trasgressore, unitamente all'invito a trasmettere al Servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo, entro sessanta giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento. Un'altra copia del verbale è trasmessa al Servizio autonomo di prevenzione e protezione con obbligo di conservazione ed un'ultima copia è trasmessa alla Direzione Generale dell'Università. Presso il Servizio autonomo di prevenzione e protezione deve essere tenuto un registro informatico, in cui vengono annotati, con numerazione progressiva, i verbali di accertamento e contestazione della violazione amministrativa.

1. Ove il trasgressore si rifiuti di fornire le proprie generalità o in caso di allontanamento deve essere identificato tramite eventuali testimoni e la circostanza deve essere indicata nel verbale. In questo caso, il verbale e il modulo per il pagamento sono spediti al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli viene addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

2. Al personale verbalizzante è vietata la riscossione diretta della sanzione pecuniaria.

## **Art. 6 - Sanzioni**

1. Nei locali in cui vige il divieto di fumo per la tutela della salute di cui all'art. 2, comma 1, la mancata osservanza del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00. I soggetti preposti al controllo commineranno al trasgressore la sanzione e ne fisseranno l'entità con adeguata motivazione da riportare nel verbale di contestazione, sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di violazione in area aperta, applicazione della sanzione pecuniaria minima di Euro 50,00;
- in caso di violazione in area chiusa, applicazione della sanzione pecuniaria pari al doppio di quella minima.

I predetti importi saranno aumentati in caso di recidiva fino alla sanzione massima da applicare in caso di molteplici e reiterate violazioni.

2. La misura della sanzione è altresì raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino a dodici anni. Il Responsabile o il delegato che non fanno rispettare tale divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300 a Euro 3.000.

3. A norma dell'art. 16 della Legge 20 novembre 1981 n.689, è ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

4. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

5. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale universitario, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore.

6. I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, qualora non abbia avuto luogo il pagamento, presentano rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto di Messina per la conseguente ingiunzione.

## **Art. 7 – Norma di rinvio**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.



Università  
degli Studi di  
Messina

Verbale n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Oggetto: Verbale di contestazione di violazione amministrativa**

Il giorno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto  
\_\_\_\_\_ funzionario incaricato dell'espletamento dei  
compiti previsti dal Regolamento sul divieto di fumo nei locali dell'Università degli Studi di  
Messina contesta al Sig. \_\_\_\_\_, identificato tramite  
documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato dal \_\_\_\_\_ in data  
\_\_\_\_\_ la violazione amministrativa di cui all'art. 51 della Legge 16.01.03 n. 3 e ss. mm. e ii.  
Fatto accertato alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto, dopo attenta valutazione, considerate le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_

determina l'importo della sanzione pecuniaria pari ad euro \_\_\_\_\_ da pagare con  
codice tributo 131T, al quale occorre aggiungere il 10%, stabilito dall'art. 1, comma 189, L.  
311/2004, pari ad euro \_\_\_\_\_ da pagare con codice tributo 697T.

Il trasgressore viene reso edotto che, ai sensi dell'art. 16 della citata Legge 689/91 e per effetto  
dell'art. 52 del D.Lgs. 24.06.1998 n. 213, ha la facoltà di pagare con effetto liberatorio, entro il  
termine di sessanta (60) giorni, dalla data di notifica del presente verbale, la somma di  
euro \_\_\_\_\_, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista per  
la suddetta violazione.

E' facoltà dell'autore della trasgressione inviare eventuali scritti difensivi, entro trenta (30) giorni  
dalla data di notifica del presente verbale, alla Prefettura di Messina e, per conoscenza, alla  
Direzione Generale dell'Università degli Studi di Messina.

Il Trasgressore

\_\_\_\_\_

Il Verbalizzante

\_\_\_\_\_

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità:

- con pagamento presso il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Messina;
- tramite delega alla propria Banca al pagamento;
- con pagamento presso gli Uffici Postali.

Il pagamento al Concessionario o alla Banca delegata ovvero agli Uffici Postali dovrà avvenire compilando l'apposito modulo "F23" (in distribuzione presso le sedi del Concessionario, delle Banche delegate e degli Uffici Postali) e indicando il codice tributo "131T", corrispondente alla voce "Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.", causale del versamento "*Violazione del divieto di fumo contestata dai funzionari dell'Università degli Studi di Messina con verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 8 L. n.584/75)*". Per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L. 311/2004, il codice tributo è 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10.01.2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova al Servizio di Prevenzione e protezione dell'Università di Messina.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di Messina, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.